

Comune di GIOIA DEI MARSI

Provincia di L'Aquila

**TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA**

Comune di GIOIA DEI MARSÌ

Provincia di L'Aquila

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI****(Capo III D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)****INDICE**

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I – NORME GENERALI		CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO
1	Gestione del servizio	26	Il funzionario responsabile
2	Oggetto del regolamento – definizione rifiuti solidi urbani	27	Sanzioni e interessi
3	Ambito di applicazione – Limite temporale	28	Ritardati ed omessi versamenti
	CAPO II – ELEMENTI DEL TRIBUTO	29	Lotta all'evasione
4	Zone di applicazione	30	Poteri del comune
5	Presupposto della tassa		CAPO VI - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
6	Esclusioni		
7	Soggetti passivi	31	Principi generali
8	Locali in multiproprietà	32	Informazione del contribuente
9	Locali ed aree tassabili	33	Conoscenza degli atti e semplificazione
10	Locali ed aree non utilizzate	34	Motivazione degli atti
11	Assimilazione per qualità e quantità ai rifiuti urbani, dei rifiuti delle attività economiche	35	Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori del contribuente
	CAPO III – TARIFFAZIONE	36	Interpello del contribuente
12	Obbligazione tributaria		CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI
13	Riduzioni di tariffe	37	Disposizioni finali
14	Agevolazioni – esenzioni	38	Pubblicità del regolamento
15	Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi	39	Entrata in vigore del regolamento
16	Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio	40	Casi no previsti dal presente regolamento
17	Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio	41	Rinvio dinamico
18	Gettito del tributo	42	Tutela dei dati personali
19	Tariffe		
20	Classificazione dei locali ed aree tassabili		
21	Tassa giornaliera di smaltimento		
	CAPO IV – DENUNCE – ABBUONI		
22	Denunce		
23	Accertamento e contenzioso		
24	Riscossione del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni		
25	Modalità dei rimborsi		

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune di Gioia dei Marsi svolge in regime di privativa, su tutto il territorio comunale, le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, ammasso, deposito a discarica sul suolo, dei rifiuti stessi.
2. Il servizio viene eseguito nell'ambito del centro abitato, dei nuclei familiari e nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, comunque nell'ambito del territorio comunale.
3. All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni alcune.
4. La gestione del servizio pubblico può essere effettuata direttamente o con concessione stipulata con ditte autorizzate alla raccolta e smaltimento.
5. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 19 settembre 1982 n.915, in conformità all'art.59 del D.Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per quanto riguarda la zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc...

ART. 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO – DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, di seguito indicato come D.Lgs. n. 507/1993.
2. Il presente regolamento integra, altresì, la disciplina della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.
3. I rifiuti solidi urbani interni sono:
 - a) i rifiuti non ingombranti prodotti in locali facenti parte di fabbricati, in aree comunque coperte a qualsiasi uso adibite, in aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto ed a banchi di vendita all'aperto, nonché in ogni altra area scoperta, ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti;
 - b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
4. Sono esclusi dal servizio di smaltimento i rifiuti classificati speciali, tossici e nocivi, a norma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82, per i quali sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori degli stessi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. menzionato.
5. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti specificati nell'art. 11 del presente regolamento.

ART. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITE TEMPORALE

1. Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale.
2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, il presente regolamento si applica sino all'anno precedente all'applicazione, anche in via sperimentale, della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.

CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 4

ZONE DI APPLICAZIONE

(Art. 59, commi 2 e 5 - Art. 79, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'applicazione della tassa a tariffa intera è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso, in regime di privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.
2. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta

nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 5, comma 5, e nei limiti di cui all'art. 59, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 5 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

(Art. 62, commi 1, come sostituito dall'art. 3, comma 68, della legge 28.12.1995, n. 549, e 4 del D.Lgs. n.507/1993)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte utilizzate per parcheggio, deposito e stoccaggio merci, aree manovra e sosta automezzi, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 4.
2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. Nelle zone di cui all'art. 4, secondo comma, nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

Misura della riduzione	Distanza dal contenitore più vicino
0%	non più di 1000 ml.
60%	Oltre 1000 ml.

ART. 6 ESCLUSIONI

(Art. 62, comma 2 del D.Lgs n. 507/1993)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate purché risultanti in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola presenza umana.
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza.
 - c) parti comuni del condominio di cui ai n. 1 e 3 dell'art. 1117 del codice civile non suscettibili di produrre rifiuti;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce, ecc.),
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
2. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di legge, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di produzione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non utilizzate per deposito e stoccaggio merci, parcheggio, manovre e sosta automezzi;

ART. 7 SOGGETTI PASSIVI

(Art. 63 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 5, con vincolo di solidarietà tra i

componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

ART. 8
LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ

(Art. 63, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

ART. 9
LOCALI ED AREE TASSABILI

(Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi. Sono da considerarsi, in ogni caso, tassabili, le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
 - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività;
 - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati, scuole di ogni ordine e grado e delle collettività in genere;
 - f) tutti i vani, accessori e pertinenze senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici – comprese le unità sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
 - g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto utilizzate a parcheggio, deposito e stoccaggio merci, aree manovra e sosta automezzi, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi nel campo tecnologico, telecomunicazioni, ricerca, sviluppo e simili, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini, mense aziendali ecc.;
 - h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri e delle superfici occupate dai tramezzi e aperture porte e finestre, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. Si considerano aree tassabili:
 - a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
 - c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
 - d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali

- assimilati (parcheggi, deposito e stoccaggio merci, aree manovra e sosta automezzi, ecc.).
- e) tutte le aree scoperte utilizzate per deposito e stoccaggio merci, aree parcheggio, sosta e manovra automezzi ad esclusione delle aree a verde, balconi, terrazzi e simili e le aree comuni del condominio.

Nel caso delle superfici imponibili il risultato complessivo sarà arrotondato al metro quadrato in difetto o in eccesso rispettivamente per le frazioni minori o maggiori di mezzo metro quadrato.

ART. 10
LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE
(Art. 62. del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, luce ed acqua.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.
4. Le pertinenze si considerano predisposte all'uso se sono non fatiscenti .

ART. 11
ASSIMILAZIONE, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
(Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)

A) Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- 1) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- 4) accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 6) paglia e prodotti di paglia;
- 7) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 9) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10) feltri e tessuti non tessuti;
- 11) pelle e simil-pelle;
- 12) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 15) imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 16) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 18) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
- 20) nastri abrasivi;
- 21) cavi e materiale elettrico in genere;
- 22) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 23) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dal lavaggio, confezionamento, trasformazione e conservazione di prodotti agricoli, caseina, sanse esauste e simili;
- 24) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- 25) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 26) accessori per l'informatica.

B) I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto

elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessiva utilizzata nell'attività economica non raggiunga nell'anno una quantità superiore a 15 kg a mq.

- C) Sono comunque esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari; di cui all'art.43, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 22/97.
- D) non sono compresi nel regime di privativa i rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero, i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.
- E) Se la produzione dei rifiuti urbani assimilati supera la soglia di 15 kg a mq della superficie complessiva utilizzata e l'utente dimostra di avere sostenuto spese per lo smaltimento superiori al 50% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria; su motivata istanza del titolare la relativa tariffa unitaria viene ridotta del 25% da calcolarsi sull'intera superficie.

CAPO III – TARIFFAZIONE

ART. 12

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

(Art. 64 del D.Lgs. n. 507/1993)

- La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.
- La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
- In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ART. 13

RIDUZIONI DI TARIFFE

(Art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. 507/1993)

- In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N.D.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %
1	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune	30,00

- Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
- Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
- L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

ART. 14

AGEVOLAZIONI - ESENZIONI

(Art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993)

In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

1. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione. L'esecuzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Esenzione totale:
 - a) locali ed aree adibiti ad uffici e servizi comunali;
 - b) locali ed aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, esclusi in ogni caso i locali utilizzati come abitazioni o usi diversi da quello del culto in senso stretto.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 15

RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

(Art. 67, comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:
 - a) diminuzione della relativa tariffa unitaria pari al 30% nel caso in cui siano documentate spese per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione in misura almeno pari al 50%.
 - b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica possibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 30%.

ART. 16

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

(Art. 59, comma 4 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 3, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto – sino alla regolarizzazione del servizio – ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione, per raccomandata, all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

ART. 17

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

(Art. 59, comma 6 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione, da parte del Comune, di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di

quanto dovuto per il periodo considerato.

**ART. 18
GETTITO DEL TRIBUTO**

(Art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tariffa della tassa è determinata, dalla Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato in applicazione delle vigenti norme nel tempo.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio e dovrà assicurare la copertura della spesa nella misura ed in applicazione delle norme vigenti nel tempo.
3. Ai fini della determinazione del costo dei servizi viene considerata, in virtù del combinato disposto dell'art. 31, comma 23, della legge 23.12.1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

**ART. 19
TARIFFE**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel territorio di questo comune, sino all'anno precedente all'applicazione delle tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 la tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree servite nonché all'uso cui i medesimi vengono destinati, secondo la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti come stabilito dal successivo art. 20 del presente regolamento ed in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale ed esecutive a norma di legge.
2. Le variazioni delle tariffe dovranno essere deliberate dalla Giunta in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie. La Giunta può determinare le tariffe tenuto conto delle sottocategorie derivanti dalla destinazione d'uso dei locali.

**ART. 20
CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI**

1. Le categorie sono determinate in rapporto alla destinazione d'uso dei locali e delle aree.
2. Agli effetti della commisurazione della tassa i locali e le aree tassabili sono classificati:

Cat. 1	a) Locali adibiti ad uso abitazione; b) Locali adibiti a Garage, cantine, magazzini non agricoli, autorimesse.
Cat. 2	Locali destinati ad attività commerciali – Magazzini per attività commerciali.
Cat. 3	Locali destinati: a) Attività artigianali - laboratori professionali e simili b) Locali utilizzati da soggetti che svolgono attività di lavaggio, confezionamento, trasformazione o conservazione di prodotti agricoli e annesse aree scoperte.
Cat. 4	a) Locali destinati ad uffici pubblici e privati e studi privati, banche, ambulatori e simili
Cat. 5	Attività industriali
Cat. 6	Alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar, caffè e simili
Cat. 7	Magazzini, autorimesse e garage
Cat. 8	Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti.

3. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

N.D.	ATTIVITA'	Percentuale di riduzione della superficie
	Falegnamerie	10%
	Rosticcerie – Pasticcerie	10%
	Lavanderie a secco, tintorie non industriali.	10%
	Autofficine e officine – Autocarrozzerie – Gommisti – Verniciatura	10%

Distributori di carburante – Lavaggio, confezionamento prodotti agricoli	25%
--	-----

4. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 21

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

(Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) con la maggiorazione del 50%.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa ovvero al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il medesimo modello di versamento, in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo con bollettino di c/c postale intestato al comune.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI

ART. 22

DENUNCE

(Art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art.70 del D.Lgs. n. 507/1993, e deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data del timbro postale di spedizione. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione. Non sono valide, agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
3. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art.21, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa.
4. La denuncia di cui all'art.22, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui al presente articolo, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15.

ART. 23

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

(Art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 64, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 74 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata

e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

3. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
5. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati e pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
6. Il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale di L'Aquila entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato

ART. 24

MODALITA' DI RISCOSSIONE DEL TRIBUTO, DELLE ADDIZIONALI, DEGLI ACCESSORI E DELLE SANZIONI

(Art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993)

La riscossione può essere effettuata:

1. con versamento spontaneo del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni a mezzo ruoli nei limiti e con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 32 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il sistema della auto tassazione e con le modalità indicate nei commi seguenti:
3. Il contribuente eseguirà, in autotassazione, il versamento del tributo dovuto per l'anno in corso in n. 2 rate di uguale importo alle scadenze comunicate dall'amministrazione comunale.
4. Il tributo dovrà essere liquidato nell'importo determinato sulla base delle superfici tassabili in atto al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo stesso. Eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in corso d'anno, saranno conguagliate in sede di versamento delle rate successive alle variazioni stesse.
5. I soggetti obbligati eseguiranno i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al comune, tramite:
 - a) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale.
6. Il contribuente ha la facoltà di versare il tributo in unica soluzione, alla prima scadenza utile.

ART. 25

MODALITÀ DEI RIMBORSI

(Artt. 59 e 75 del D.Lgs. n. 507/1995)

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993 sono operati mediante riduzione dell'importo ancora dovuto, disposto direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.
3. Nel caso risulti già pagato l'intero importo dovuto, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. E' comunque ammessa la compensazione fra importi a debito e a credito relativi alla TARSU.

CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 26

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 27
SANZIONI E INTERESSI
(Art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa complessivamente dovuta per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata con un minimo di Euro 51,65.
2. Se la denuncia originaria o di variazione risultata infedele si applica la sanzione del 50 per cento della differenza tra la tassa dovuta e quella liquidata in base a denuncia.
3. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione, trasmissione di atti e documenti o dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali di cui all'art. 73, comma 3 bis del D.Lgs. n. 507/93 ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata, incompleta o infedele compilazione si applica la sanzione amministrativa di Euro 51,65.
4. La stessa sanzione si applica se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale, in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano gli interessi previsti per legge a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento.
6. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, sono ridotte ad un quarto ai sensi del D.Lgs. 5.6.1998 n. 203 se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

ART. 28
RITARDATI ED OMESSI VERSAMENTI
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato. Tale sanzione non è dovuta se la riscossione viene effettuata a mezzo ruoli con le modalità previste dal combinato disposto degli art. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e 32 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati eseguiti tempestivamente ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto del suolo pubblico, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.
4. Per le violazioni alle norme di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le sanzioni ivi previste.

ART. 29
LOTTA ALL'EVASIONE.

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

1. Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 22 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
2. La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
3. Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

1. Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

1. Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

1. Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

**ART. 30
POTERI DEL COMUNE**

(Art. 73 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazioni delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può rivolgersi al contribuente con motivato invito ad esibire o trasmettere:
 - a) atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.
 - b) può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
 - c) può invitare il contribuente o il proprietario a comparire di persona, o a mezzo di mandatario, per fornire delucidazioni e prove.
2. In caso di mancato adempimento, da parte del contribuente, alle richieste di cui al punto 1, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71, comma 4, muniti di autorizzazione del Sindaco, e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
4. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, dell'Amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree.

CAPO VI - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

**ART. 31
PRINCIPI GENERALI**

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

**ART. 32
INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE**

1. L'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

**ART. 33
CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE.**

1. L'ufficio tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione,

richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.
5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso del tributo rispetto a quello richiesto.

ART. 34

MOTIVAZIONE DEGLI ATTI - CONTENUTI

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti devono comunque indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

ART. 35

TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE - ERRORI DEI CONTRIBUENTI

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

ART. 36

INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.
- 2.

ART. 38

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 39

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo gennaio 2005; unitamente alla deliberazione d'approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le altre disposizioni disciplinanti la materia in contrasto o incompatibile con lo stesso.

ART. 40

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) i regolamenti nazionali e regionali e comunali.

ART. 41

RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

ART. 42

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni.

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 10.05.2005 con atto n.13;
- 2) È stato pubblicato all'albo pretorio comunale, dal 20.05.2005 al 04.06.2005, per 15 giorni consecutivi, con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 3) È entrato in vigore il 01 gennaio 2005;
- 4) È stato inviato al Ministero delle Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità locale in relazione al disposto dell'art. 68, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con lettera n. in data

Data

Il Segretario Comunale

.....

